

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Il Comitato Nazionale

Circolare n. 988, Roma 06 febbraio 2002

Roma, 06 febbraio 2002

ALLE SEZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Sono pervenute al Comitato nazionale ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 da parte delle imprese che:

- a) alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e tutti i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti.
- b) Alla data di entrata in vigore della legge 443/2001 sono iscritte nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) ed i rifiuti per i quali è stata rilasciata detta iscrizione in parte restano classificati non pericolosi ed in parte vengono ad essere classificati pericolosi in base al nuovo elenco europeo dei rifiuti.

In relazione a dette fattispecie, il Comitato Nazionale, nella seduta del 29 gennaio 2002, ha ritenuto di dover distinguere i casi in cui l'interessato è costretto o intende restare iscritto solo nella categoria 5, e quindi continuerà l'attività di raccolta e trasporto solo dei rifiuti che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo elenco vengono ad essere classificati pericolosi, dal caso (che si può verificare nell'ipotesi di cui al punto b), in cui l'interessato intenda iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere sia l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l'iscrizione nella categoria 4 per svolgere anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'iscrizione medesima che continuano ad essere classificati non pericolosi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo elenco europeo dei rifiuti.

1. Nel caso in cui l'interessato non può conservare l'iscrizione nella categoria 4 (ipotesi sub a), perché tutti i rifiuti oggetto dell'iscrizione vengono ad essere classificati pericolosi, o decida di non conservare l'iscrizione nella categoria 4 (ipotesi sub b) non ritiene di continuare a svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto di detta iscrizione che continuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 potrà essere presentata nella forma della domanda di variazione della categoria d'iscrizione oppure nella forma di nuova domanda di iscrizione. Ovviamente, la domanda di variazione o di nuova iscrizione potrà riguardare solo i nuovi rifiuti già inclusi nell'iscrizione nella categoria 4 di provenienza prima dell'entrata in vigore della legge 443/2001.

1.1 Se l'interessato decide di presentare domanda di variazione dell'iscrizione per il passaggio nella categoria 5, l'iscrizione nella categoria 4 di provenienza conserverà efficacia solo ai fini dell'applicazione del regime transitorio stabilito dalla legge 443/2001 (cioè a dimostrazione del possesso del titolo per continuare a trasportare i rifiuti compresi nella categoria 4 di provenienza e di essere legittimato a tale attività in base alla domanda d'iscrizione presentata ai sensi della legge 443/2001). Nell'ipotesi sub b), la domanda di variazione dell'iscrizione dovrà contenere anche espressa richiesta di cancellazione di tutti i rifiuti non pericolosi che non subiscono cambiamento di classificazione inclusi nel provvedimento d'iscrizione nella categoria 4 di provenienza e dalla data di presentazione della domanda l'iscrizione non è più efficace per la raccolta e trasporto di tali rifiuti ma conserverà efficacia solo ai fini dell'applicazione del regime transitorio per la raccolta ed il trasporto di quei rifiuti inclusi nella stessa che vengono ad essere classificati pericolosi.

La domanda di variazione dell'iscrizione nella categoria 5 dovrà, inoltre, essere accompagnata da apposita appendice alla fidejussione in essere, con adeguamento dell'importo garantito coerente con la nuova categoria e classe d'iscrizione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999. L'iscrizione e la fidejussione integrata con l'appendice conservano efficacia fino al termine di scadenza previsto per l'originaria iscrizione nella categoria 4 e relativa fidejussione.

1.2 Se, invece, l'interessato decide di presentare domanda di nuova iscrizione, la stessa dovrà essere accompagnata dalla contestuale richiesta di cancellazione dell'iscrizione nella categoria 4.

La cancellazione dell'iscrizione nella categoria 4 ha effetto immediato e l'interessato non può più svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi inclusi nel provvedimento d'iscrizione in detta categoria che continuano ad essere classificati non pericolosi. Tale iscrizione conserverà efficacia solo ai fini dell'applicazione del regime transitorio come sopra specificato.

In tal caso, fermo restando il permanere nei vincoli relativi alla fidejussione prestata per la categoria 4 ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23 aprile 1999, l'interessato dovrà prestare una nuova fidejussione per tutto il periodo di efficacia della nuova iscrizione nella categoria 5, oltre i due ulteriori anni di garanzia previsti dalla disciplina vigente.

2. Nel caso in cui l'interessato intenda sia iscriversi nella categoria 5 per continuare a svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che vengono ad essere classificati pericolosi, sia mantenere l'iscrizione nella categoria 4 per svolgere anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'iscrizione medesima che continuano ad essere classificati non pericolosi, la domanda d'iscrizione nella categoria 5 deve contenere anche richiesta di cancellazione dei rifiuti compresi nella categoria 4 che vengono ad essere classificati pericolosi e deve essere accompagnata dalla relativa fidejussione.

3. Il Comitato Nazionale, nella medesima seduta del 29 gennaio 2002, ha specificato che, al fine di consentire adeguati controlli, l'interessato dovrà tenere a bordo dei mezzi di trasporto, unitamente alla copia autentica del provvedimento d'iscrizione nella categoria di provenienza, copia della domanda d'iscrizione o di variazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 443/2001 nonché copia autentica dell'attestazione della Sezione regionale dalla quale risulti che l'interessato ha presentato nei termini di legge la domanda d'iscrizione nella categoria di provenienza oppure con conferma dell'iscrizione nella categoria di provenienza.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice